



Quali alternative all'insegnamento di religione cattolica?

A cura dello "Sportello scuola e laicità" della Federazione delle chiese evangeliche in Italia

In vista della scadenza del termine per l'esercizio di opzione tra le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, intendiamo fornire ulteriori indicazioni. Il seguente documento analizza le **diverse opzioni di scelta** e la questione del **credito scolastico**. Spiega, inoltre, come e perché anche lo studio individuale partecipa alla definizione dei crediti scolastici per l'arrotondamento della media.

In concomitanza con l'apertura delle iscrizioni scolastiche per l'anno 2023 – 2024, lo Sportello scuola, laicità, pluralismo della FCEI ha pubblicato un [vademecum](#) per l'esercizio del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), offrendo chiarimenti per una scelta consapevole e assistenza per lo svolgimento della procedura on line.

In quell'occasione è stato rimarcato che nel caso in cui si scelga di non avvalersi dell'IRC, studenti e famiglie sono chiamati ad effettuare un'ulteriore scelta tra le possibili attività alternative previste dalla legislazione vigente.

Tale scelta deve essere effettuata compilando il modulo [SCHEDA C](#) tramite apposita funzionalità del sistema "ISCRIZIONI ON LINE", collegata a ciascuna scuola, accessibile esclusivamente per il periodo **dal 31 maggio al 30 giugno 2023** utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS.

Per le questioni che riguardano la compilazione e la consegna della SCHEDA C vi preghiamo di continuare a consultare il precedente [vademecum](#) e di contattarci all'indirizzo di posta elettronica scuola@fcei.it qualora si ravvisino particolari problemi o richieste di chiarimenti di ogni tipo.

LA SCELTA TRA LE DIVERSE OPZIONI

Genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale (e nel caso di scuole secondarie superiori, tenuto conto del parere di studenti e studentesse) che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sono chiamati ad esprimersi tra una delle seguenti opzioni:

- A. attività didattiche e formative
- B. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente
- C. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza del personale docente (opzione esercitabile esclusivamente nel caso di studenti degli istituti di istruzione scolastica di secondo grado)
- D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione è un'attività necessaria alla sua attivazione; si invitano pertanto i soggetti interessati a scegliere una delle opzioni a disposizione.

Una volta effettuata la scelta, l'istituto scolastico ha l'obbligo di rispettarla e ciò a partire dall'inaugurazione dell'anno scolastico. L'aver raccolto in precedenza le scelte di studenti e famiglie consente infatti alle scuole di organizzarsi a dovere e non far trascorrere mesi prima dell'attivazione dell'opzione prescelta.

Di seguito alcune specificazioni e chiarimenti.

A. Attività didattiche e formative

Si tratta di quella che comunemente viene definita "materia alternativa".

Per un quadro generale sulla materia alternativa, è possibile consultare il [precedente vademecum alla domanda 7](#)).

La programmazione delle attività didattiche e formative alternative all'IRC deve essere prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Ciò significa che le scuole devono provvedere alla tempestiva organizzazione e messa in atto di tutti gli strumenti necessari per la fruizione degli insegnamenti scolastici, ivi inclusa la "materia alternativa".

Nessun impedimento di tipo organizzativo, economico o di altra specie può essere invocato dagli istituti scolastici a motivo del ritardo o, nel peggiore dei casi, della mancata attivazione di tale insegnamento.

Tra le risposte più frequenti degli istituti scolastici alle legittime richieste dei genitori che lamentano la mancata attivazione della materia alternativa, vi è la presunta carenza di fondi a disposizione della scuola.

Ribadiamo che, in caso di necessità di attivazione di tale insegnamento in quanto opzionato da almeno 1 studente, le scuole possono:

- 1) impiegare personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- 2) impiegare docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
- 3) impiegare personale supplente già titolare di altro contratto, con cui stipulare apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
- 4) impiegare supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle precedenti ipotesi.

In tutti questi casi, i e le docenti verranno retribuiti per il loro lavoro con i fondi messi a disposizione dello Stato. Infatti, già con [circolare 7 marzo 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le attività alternative costituiscono un servizio strutturale obbligatorio e come tali sono pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa. **Nessun onere aggiuntivo grava, pertanto, in capo all'istituto scolastico a motivo dell'attivazione obbligatoria dell'ora alternativa.**

Ricordiamo inoltre che **non sussiste un numero minimo di studenti necessario all'attivazione della materia alternativa. Anche alla presenza di un solo studente che abbia optato per le attività didattiche e formative alternative, la scuola è obbligata a garantire l'effettività del diritto di scelta. Ciò significa anche che, una volta destinato all'insegnamento della materia alternativa, il/la docente è tenuto a svolgere tale insegnamento e non può essere utilizzata dalla scuola per coprire assenze o per supplenze che coincidano con l'ora di insegnamento della materia alternativa.**

Un tale atteggiamento imposto dalle scuole violerebbe infatti il diritto degli studenti non avvalentisi a vedere impartito nei loro confronti l'insegnamento per cui hanno esercitato il diritto di opzione.

Peraltro, ribadiamo che, in particolar modo con il cessare dell'emergenza pandemica, le scuole sono nella possibilità di accorpare più studenti non avvalentisi che abbiano optato per la materia alternativa. Questa misura presenta aspetti di economicità, quali l'individuazione di un unico o unica docente; l'individuazione di

spazi adeguati messi a disposizione dalla scuola (un'aula apposita; un'ala della biblioteca di istituto, etc.); la percezione di “non essere soli” nell'esercitare un diritto che, nei diversi contesti, può comportare difficoltà e rischi di discriminazione. Anche in questo caso, pertanto, esistono numerose soluzioni che possono essere messe in atto dagli istituti scolastici affinché il diritto dei non avvalentisi venga rispettato.

B e C - attività di studio e/o di ricerca individuale, con o senza l'assistenza di personale docente

È nella facoltà di genitori e studenti scegliere di dedicare l'ora in cui non si frequenta l'insegnamento della religione cattolica allo studio individuale, che si svolgerà con l'assistenza di personale docente indicato dalla scuola, oppure, ad espressa richiesta (opzione 3 modulo SCHEDA C) degli interessati ed esclusivamente nel caso di studenti delle scuole secondarie superiori, in assenza di personale docente.

La scelta di questa opzione, si ricorda, comporta l'attivazione della scuola per l'individuazione di locali scolastici idonei. Non è, infatti, consentito che gli studenti vengano lasciati in corridoio o negli androni o in locali di fortuna. In particolare, il dirigente scolastico deve operare affinché vengano attrezzati spazi adeguati e organizzati servizi tali da assicurare idonea assistenza agli alunni.

A tal riguardo, l'assistenza fornita dal personale docente deve consistere:

- in un'attività diretta ad offrire contributi formativi e opportunità di riflessione
- in corrispondenza agli interessi eventualmente rappresentati dagli studenti e dalle studentesse, nel quadro delle finalità della scuola.

Ciò significa che, qualora dagli stessi studenti provenga una richiesta di supporto e orientamento allo studio, questa deve essere presa in considerazione e opportunamente valorizzata dal personale docente.

Tale attività, tuttavia, non deve essere confusa con la “materia alternativa”, che consiste in un programma di studi più strutturato e oggetto di specifica

programmazione, proposto dalla scuola, anche sulla base di suggerimenti che possano provenire dai beneficiari.

In alcuni casi gli istituti scolastici hanno previsto specifici progetti per lo studio assistito, diretti a consolidare le conoscenze degli studenti e ad apprendere metodologie che favoriscano, attraverso lo studio individuale, la concentrazione e l'apprendimento.

In tali casi, il/la docente assisterà gli studenti con un percorso di didattica personalizzato o di gruppo, teso anche al recupero di eventuali lacune che si siano manifestate con riguardo ad altri insegnamenti.

I progetti di studio assistito appaiono sempre più come una risorsa in favore degli studenti e come tali devono essere accolti positivamente. Tuttavia, si deve rimarcare che tali progetti non possono essere affrontati dal docente di religione cattolica nel corso delle sue ore di lezione, ma devono rimanere nella loro sede naturale di opzione, a disposizione degli studenti non avvalentisi.

Diversamente, nel caso in cui sia stata scelta l'opzione dello studio non assistito (nei casi in cui ciò è consentito dalla legge e cioè, ribadiamo, nell'ipotesi di studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore), il dirigente scolastico dovrà comunque fornire istruzioni relative agli spazi messi a disposizione per lo svolgimento di questa attività e le sue modalità di svolgimento.

D. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Si tratta dell'ipotesi in cui gli studenti e le studentesse non sono presenti a scuola in concomitanza con l'insegnamento della religione cattolica.

Nell'organizzazione dell'orario scolastico, le scuole devono tener conto dell'opportunità di collocare l'ora di religione alla prima o all'ultima ora, così facilitando genitori e studenti non avvalentisi che abbiano esercitato questa opzione.

A tal riguardo, i dirigenti scolastici possono emettere specifici regolamenti che prevedano il posizionamento orario dell'ora di religione in prima o in ultima ora.

Tuttavia ciò non sempre viene effettuato e spesso le motivazioni a supporto dell'inserimento dell'ora di religione a metà giornata attengono all'organizzazione scolastica nel suo complesso. In questi casi, specie per gli alunni più piccoli, l'uscita dalla scuola può essere impraticabile o particolarmente gravosa.

Si consiglia a tal proposito di:

- rimarcare agli istituti scolastici l'opzione esercitata e chiedere espressamente che l'ora di religione cattolica sia posta all'inizio o alla fine dell'orario scolastico;
- indicare espressamente agli istituti scolastici che, nel caso di posizionamento dell'ora di religione cattolica a metà mattinata, gli studenti non avvalentisi svolgeranno una delle altre attività previste dalla legge (indicando espressamente quale tra le opzioni a disposizione).

Non esiste, al riguardo, un obbligo della scuola ad attivarsi per l'accettazione di tale richiesta. Tuttavia, buone prassi e attenzione per gli alunni suggeriscono di provare anche questa strada.

Si fa infine presente che, in caso di alunni minorenni i cui genitori abbiano optato per l'uscita dalla scuola, gli istituti scolastici possono chiedere di rilasciare dichiarazione genitoriale di autorizzazione all'uscita. Ciò avviene perché gli studenti sono posti sotto l'obbligo di vigilanza delle scuole, le quali avvertono in tal caso che, per il periodo di assenza degli studenti dall'edificio scolastico, gli stessi tornano ad essere soggetti alla vigilanza dei genitori.

LA QUESTIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

La scelta tra una delle diverse opzioni alternative all'insegnamento della religione cattolica viene spesso sottoposta a valutazioni di diverso tipo, tra cui la ricaduta che tale scelta potrà avere sulla carriera scolastica dello studente, in particolare in vista dell'esame di Stato.

La domanda più frequente al riguardo attiene alla presunta attribuzione del credito scolastico in caso di frequenza dell'ora di religione e delle alternative previste per chi non si avvale di questo insegnamento: **chi non frequenta l'ora di religione ottiene ugualmente il credito scolastico o, diversamente, la sua scelta lo/la penalizza, sottraendo un punteggio alla valutazione finale?**

Sul punto, intendiamo chiarire alcuni aspetti con le indicazioni che trovate di seguito. Sappiamo, tuttavia, che le singole situazioni variano di scuola in scuola e, troppo spesso, le indicazioni di legge subiscono interpretazioni non sempre coerenti, finendo per attribuire all'ora di religione un peso eccessivo. In tutti i casi di necessità di aiuto vi preghiamo di contattarci all'indirizzo di posta elettronica scuola@fcei.it

1) Per prima cosa occorre sottolineare che il docente di religione cattolica, sebbene sia stato stabilito possa partecipare ai consigli di classe (concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento), esprime un giudizio che non si concretizza in un numero e, pertanto, come tale non partecipa al calcolo della media di profitto.

Diverso è il discorso relativo alla determinazione del calcolo del credito scolastico, anche se, vedremo, anche in questo caso il contributo dell'IRC deve essere ridimensionato.

Infatti, una volta giunti nel triennio, le scuole secondarie superiori devono procedere all'attribuzione dei punti di credito scolastico. Tale attribuzione è ripartita nei tre anni secondo un numero intero per ogni anno.

Se, tuttavia, tale punteggio non corrisponde ad un numero intero, bensì oscilla tra un valore inferiore e uno superiore (esempio, tra il 6 e il 7; tra il 7 e l'8, etc.), il consiglio di classe sarà chiamato ad individuare il punteggio esatto, sulla base, qualora lo ritenga opportuno, di una serie di elementi di valutazione.

In questo caso, il giudizio espresso dal docente di religione cattolica potrà essere preso in considerazione – insieme ad altri fattori, come la partecipazione ad attività extrascolastiche di tipo sportivo, sociale, culturale, l'impegno dello studente nel corso degli anni scolastici, la frequenza alle attività etc. – per determinare la media dei voti, qualora la stessa corrisponda ad un valore che oscilla tra due unità.

Attenzione: sia il giudizio del docente di religione cattolica che la valutazione delle attività extrascolastiche svolte dallo studente o gli altri fattori già indicati possono essere presi in considerazione dal consiglio di classe, che non vi è, tuttavia, obbligato. Pertanto, **il giudizio dell'insegnante di IRC non ha nessun valore obbligatorio nella determinazione del quadro finale della media complessiva dello studente.**

2) Si ricorda, inoltre che, **nel caso in cui si sia optato per le attività didattiche e formative (la "materia alternativa"), il docente incaricato di tale insegnamento parteciperà ai consigli di classe ed esprimerà il suo giudizio sullo studente, al pari di quanto accade per l'ora di religione.**

Pertanto, le due ipotesi sono parificate: chi frequenta l'ora di religione e chi frequenta la materia alternativa hanno diritto e devono ottenere lo stesso tipo di trattamento.

Ne consegue che nessun vantaggio speciale è riservato a chi sceglie di avvalersi dell'insegnamento confessionale: il tipo di giudizio espresso nel corso dei consigli di

classe è lo stesso previsto per la materia alternativa, in entrambi i casi con i limiti sopra indicati.

3) cosa succede per chi abbia optato per lo studio individuale (assistito o non)?

Anche in questo caso l'attività svolta dallo studente che non si avvale dell'IRC potrà essere presa in considerazione. In particolare, [l'ordinanza ministeriale 252/2016](#), nel definire all'art. 8 i criteri con cui vengono attribuiti di anno in anno i crediti scolastici utili allo svolgimento degli esami di Stato, specifica che nell'ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica.

Ciò significa che **anche lo studio individuale partecipa alla definizione dei crediti scolastici per l'arrotondamento della media.**

4) che cosa succede a chi abbia optato per l'uscita dalla scuola? L'[ordinanza ministeriale 252/2016](#) specifica anche che nei casi in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative, in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora abbiano i requisiti richiesti dalla legge (svolgimento di attività in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi in particolare alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport).

Si consiglia, pertanto, di consegnare all'istituto scolastico la documentazione relativa allo svolgimento delle citate attività. Queste potranno infatti essere prese in considerazione, al pari della materia alternativa e dello studio individuale, per la determinazione della media (in caso di necessità di arrotondamento).